

LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO OMNIBUS

È stato pubblicato sulla G.U. il D. Lgs. n. 148/2026, c.d. "Decreto Omnibus", emanato in attuazione della Riforma fiscale, contenente una serie di novità, in vigore dal 12.8.2026, tra le quali si segnalano le seguenti, non oggetto di altre specifiche news.

FAMILIARI A CARICO

Con la modifica del comma 4-ter dell'art. 12 TUIR è ora disposto che, nei casi in cui altre disposizioni normative richiamano i soggetti di cui al citato art. 12 (ad esempio, per le detrazioni e deduzioni spettanti per gli oneri sostenuti a favore dei familiari ovvero per gli incentivi previsti per il welfare aziendale):

- senza richiedere la condizione di "fiscalmente a carico", negli "altri familiari" rientrano le altre persone (rispetto a coniuge e figli) elencate nell'art. 433 c.c. a prescindere dalla convivenza con il contribuente e dalla percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- "fiscalmente a carico", negli "altri familiari" rientrano le altre persone (rispetto a coniuge e figli) elencate nell'art. 433, c.c. che, oltre a rispettare i predetti limiti reddituali, convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

Si evidenzia l'introduzione di nuove disposizioni a) per i veicoli immatricolati da più di 5 anni e b) per la determinazione del fringe benefit in presenza di optional, accessori ed allestimenti non contemplati dalle Tabelle ACI.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA PER LAVORATORI AUTONOMI

Con l'introduzione dei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies nell'art. 54 TUIR, il Legislatore è intervenuto sul trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione dei crediti d'imposta da parte dei lavoratori autonomi.

Il nuovo comma 3-quinquies definisce le modalità di tassazione dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione dei predetti crediti d'imposta. In particolare i differenziali positivi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 26% da versare nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL'IVA A CREDITO

Il Legislatore è intervenuto modificando l'art. 19, comma 1, DPR n. 633/1972, prevedendo l'allungamento del termine temporale entro il quale è possibile esercitare il diritto della detrazione dell'IVA a credito.

In base alla nuova disposizione, l'IVA a credito può essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto).

Così, ad esempio, per un acquisto effettuato ad agosto 2026 (con fattura ricevuta nello stesso anno), il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2028 da presentare nel 2029 (anziché entro la dichiarazione IVA relativa al 2026 da presentare nel 2027), fermo restando il rispetto delle “condizioni esistenti al momento della nascita del diritto” alla detrazione.

Termine per la registrazione delle fatture d’acquisto

Al fine di allineare il termine di tale adempimento al nuovo termine entro il quale è possibile detrarre l’imposta, il Legislatore ha modificato anche il citato art. 25.

In merito va evidenziato che il nuovo testo normativo, oltre ad allineare il termine di tale adempimento al nuovo termine entro il quale esercitare la detrazione, elimina il “riferimento al medesimo anno” al fine di consentire quanto sopra illustrato, ossia la possibilità di detrarre l’IVA nell’anno di acquisto (anno in cui è sorto il diritto alla detrazione) anche nel caso in cui la relativa fattura è ricevuta ed annotata l’anno successivo, entro la dichiarazione IVA dell’anno dell’acquisto.

REGIME FORFETTARIO E RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO

Con la modifica dell’art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) è stata soppressa la possibilità di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento di cui all’art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 (notifica entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) da parte dei contribuenti forfetari il cui fatturato annuo è costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

ACCERTAMENTO COSTI PLURIENNALI

Con la modifica dell’art. 43 DPR n. 600/1973, è previsto che il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento, con riguardo ai componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale (fatta eccezione per quelli relativi ad operazioni inesistenti), decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di tali componenti negativi è stata dedotta.

NOVITA’ IN MATERIA DI CPB

Vedasi news specifica.

DISALLINEAMENTO CORRISPETTIVI E POS

Con la Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, con l’intento di far emergere l’eventuale incoerenza tra incassi e documenti commerciali emessi, ha previsto l’obbligo di collegamento (o meglio abbinamento “logico”) RT-POS. In base all’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D. Lgs. n. 471/1997, sono applicabili le seguenti specifiche sanzioni:

- € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Ora, con la modifica del citato comma 2-quinquies, il Legislatore introduce una soglia di non punibilità prevedendo la non applicazione delle sanzioni in presenza di una discrepanza non superiore al 5% tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini dell'invio dei corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati.

La soglia di discrepanza del 5% trova applicazione anche al fine dell'operatività della sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'attività da 3 giorni a 1 mese.

Alla luce delle disposizioni in oggetto su collegamento tra RT POS è quindi **consigliabile** emettere uno scontrino per ogni pagamento elettronico e non uno scontrino a cui corrispondono numerosi pagamenti elettronici e a maggior ragione neppure più scontrini a cui corrisponde un solo pagamento elettronico.

La norma parla infatti di numero di operazioni e non parla quindi di importi.

Conegliano-Treviso, 16.09.2026

Studio Scudeller
Avv. Pietro Scudeller

(News elaborata in parte con l'ausilio di SEAC Spa)